

ACCORDO TERRITORIALE FRA COMUNI

Ai sensi dell'art. 58 L.R. Emilia Romagna n. 24/2017

Tra:

- 1) Il Comune di Castelnuovo Rangone (Mo), in persona del Sindaco Massimo Paradisi abilitato nella delibera n.71 del 30.11.2018;
- 2) Il Comune di Castelvetro di Modena (Mo), in persona del Sindaco Fabio Franceschini abilitato nella delibera n.68 del 19.12.2018;
- 3) Il Comune di Savignano sul Panaro (Mo), in persona del Sindaco Germano Caroli abilitato nella delibera n.47 del 21.11.2018;
- 4) Il Comune di Spilamberto (Mo), in persona del Sindaco Umberto Costantini abilitato nella delibera n.74 del 26.11.2018;
- 5) Il Comune di Vignola (Mo), in persona del Sindaco Simone Pelloni abilitato nella delibera n.71 del 20.12.2018;

Premesso che

- i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola hanno trasferito all'Unione sin dal 2002 le funzioni inerenti la "Gestione unitaria per l'armonizzazione dei Regolamenti, Atti normativi e Piani e Programmi", secondo quanto disciplinato dalla convenzione, più recentemente confermata nel 2012, agli atti con prot. 1487;
- in coerenza ed a seguito degli atti sopra richiamati la Giunta dell'Unione ha istituito nel 2002 la struttura Pianificazione Territoriale, entro la quale è stato istituito dal 2004 l'Ufficio di Piano per la formazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della L.R. 20/2000;
- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola hanno sottoscritto in data 1/4/2005 l'Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 20/2000 per la formazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, in attuazione delle deliberazioni consiliari n. 23/2005 del Comune di Castelnuovo Rangone, n. 27/2005 del Comune di Castelvetro

di Modena, n. 14/2005 del Comune di Savignano sul Panaro, n. 30/2005 del Comune di Spilamberto, n. 16/2005 del Comune di Vignola;

- in coerenza ed a seguito degli atti sopra richiamati i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola hanno avviato il procedimento per la formazione della strumentazione urbanistica ai sensi della legge regionale 20/2000, con il coordinamento e la direzione dell'Unione Terre di Castelli;

Premesso, inoltre, che:

- i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, sono dotati di Piano Regolatore approvato rispettivamente:

- Castelnuovo Rangone - con delibera di Giunta Provinciale n° 645 del 03/11/1998
- Castelvetro di Modena - con delibera di Giunta Provinciale n° 604 del 19/10/1998
- Savignano sul Panaro - con delibera di Giunta Provinciale n. 641 del 12/10/1999
- Spilamberto - con delibera di Giunta Regionale n. 2650 del 05/11/1996
- Vignola - con delibera di Giunta Provinciale n. 359 del 18/09/2001

e successive Varianti;

Dato atto che:

- in data 21.12.2017 è stata emanata la legge regionale n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 79 dispone l'abrogazione della L.R. 20/2000;

- a far data dall'entrata in vigore della legge in data 1.1.2018 i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, già interessati dalla formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della Lr.20/2000, dovranno avviare un nuovo procedimento per la formazione dei propri strumenti urbanistici comunali, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. 24/2017;

Preso atto della necessità ed opportunità per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, manifestata dai propri rappresentanti in Giunta dell'Unione all'atto della delibera n. 118 del 8/11/2018, di dare attuazione alle disposizioni della L.R. 24/2017 ed, a tale scopo, di avviare il percorso previsto dal citato art. 3, per la formazione del proprio PUG ai sensi della legge regionale del 21 dicembre 2017, n. 24;

Richiamate

le deliberazioni consiliari n. 71/2018 del Comune di Castelnuovo Rangone, n. 68/2018 del Comune di Comune di Castelvetro, n. 47/2018 del Comune di Savignano sul Panaro, n. 74/2018 del Spilamberto, n. 71/2018 del Comune di Vignola, con le quali le Amministrazioni in elenco hanno approvato il presente atto di Accordo ai sensi dell'art. 58 della LR. 24/2017;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE

Art.1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art.2 – Modalità di realizzazione dell'Accordo

1. L'Accordo tra Enti ha quale finalità la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica generali (PUG) dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola ai sensi della legge regionale 24 del 21 dicembre 2017, tramite l'istituzione, entro la struttura Pianificazione Territoriale dell'Unione Terre di Castelli, dell'Area Coordinamento Urbanistico la quale sostituisce l'ufficio di piano già istituito ai sensi della Lr 20/2000 e non comporta alcun trasferimento di funzioni urbanistiche.

Art. 3 – Impegni dei Comuni

1. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo vengono assicurati tramite il presente Accordo con l'assunzione dei seguenti impegni e contenuti, e tramite:

a) La predisposizione e condivisione di linee guida d'indirizzo strategico per la formazione dei PUG da parte dei Comuni partecipanti, sia sotto il profilo dell'analisi e valutazione del territorio che dell'adozione di una metodologia unica per la predisposizione degli elaborati costitutivi dei Piani, mediante la condivisione dei principali obiettivi generali, in coerenza con i principi di cui all'art. 1 della L.R. 24/2017 con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo e all'incentivazione di processi di rigenerazione edilizia ed urbana, nonché perseguendo principi di semplificazione e trasparenza mediante l'omogeneizzazione degli strumenti normativi e regolamentari di propria competenza.

b) L'attribuzione all'Area di Coordinamento Urbanistico dell'Unione Terre di Castelli dei seguenti compiti e funzioni:

- fatto salvo quanto stabilito al comma a), le attività tecniche necessarie alla predisposizione degli elaborati costitutivi i singoli PUG per i Comuni partecipanti, secondo i criteri definiti al successivo comma 6;
- il coordinamento degli Uffici di Piano di cui alla LR 24/2017, da istituirsi presso i singoli comuni partecipanti a norma dell'art. 55, esclusivamente nell'ambito del procedimento di formazione dei PUG comunali.

2. Alla Giunta di ciascun Comune partecipante è demandata, entro un (1) mese dalla sottoscrizione del presente accordo, la costituzione dell' Ufficio di Piano di cui alla LR 24/2017, a norma dell'art. 55 della medesima, al quale saranno attribuite l'insieme delle funzioni di pianificazione urbanistica di competenza comunale di cui all'art. 30 della LR 24/2017.

3. Alla Giunta dell'Unione è demandato, entro due (2) mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, la costituzione dell'Area di Coordinamento Urbanistico entro la Struttura Pianificazione Territoriale dell'Unione. Saranno da assegnare quali componenti

dell'Area Coordinamento Urbanistico i responsabili degli Uffici di Piano dei Comuni partecipanti, in qualità di Referenti per l'Amministrazione comunale di appartenenza ed in quanto soggetti istituzionalmente deputati ad assicurare la necessaria collaborazione tecnico-operativa in materia, i quali potranno venire affiancati da ulteriori collaboratori, interni o esterni, da individuarsi in relazione alle specializzazioni occorrenti. Nell'ambito delle competenze e funzioni relative alla predisposizione dei singoli PUG per i Comuni partecipanti, sono ricondotti, nello specifico, gli impegni di cui al successivo comma 5.

4. Alla Giunta dell'Unione è demandato, entro tre (3) mesi dall'approvazione dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'approvazione di indirizzi tecnico-operativi per il corretto funzionamento dell'Area di coordinamento Urbanistico di cui al comma 3 precedente, ivi compreso il crono-programma delle attività tecniche necessarie alla predisposizione degli elaborati costitutivi i singoli PUG Comunali.

5. Allo scopo di agevolare la predisposizione dei PUG Comunali a norma dell'art. 30, comma 6 della L.R. 24/2017, si conviene quanto segue nel merito delle modalità di svolgimento dei procedimenti previsti al Titolo II, Capo 3 della legge regionale:

- a) le linee guide d'indirizzo strategico di cui al comma 1, lettera a) saranno deliberate dalla Giunta di ciascun Comune, non oltre quattro (4) mesi dalla sottoscrizione dell'accordo,
- b) gli elaborati costitutivi condivisi a livello intercomunale, dei PUG dei 5 Comuni saranno predisposti ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'art. 45 della L.R. 24/2017 come richiamato alla lettera c) successiva, entro nove (9) mesi dalla sottoscrizione del presente atto; gli atti di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale previsti agli artt. 45 e 46 della Lr 24 per il procedimento di formazione e approvazione del Piano, saranno deliberati da ciascun Comune, secondo i termini previsti dalla LR 24/2017;
- c) all'Unione compete esclusivamente l'emanazione degli atti opportuni o necessari a garantire il corretto ed efficiente funzionamento dell'Area di coordinamento Urbanistico, coerentemente a quanto stabilito ai precedenti commi 3 e 4;
- d) a ciascun Comune è demandato ogni adempimento opportuno e necessario a

garantire il corretto ed efficiente funzionamento del proprio Ufficio di Piano, coerentemente a quanto stabilito al precedente comma 2).

6. Con riferimento alle attività tecniche di predisposizione del Piano, si conviene quanto segue:

- a) ciascun Comune si impegna a contribuire alle attività tecniche di predisposizione del PUG comunale, secondo le modalità richiamate ai precedenti commi 1 e 2 ed a partecipare alle attività tecnico-amministrative funzionali all'approvazione del PUG (coordinate dall'Unione di cui al precedente comma 4), attraverso l'apporto collaborativo all'Area di coordinamento urbanistico dei Responsabili dell'Ufficio di Piano di ciascun comune;
- b) ciascun Comune si impegna a svolgere in autonomia gli eventuali adempimenti di propria competenza di cui al precedente comma 3, garantendone il coordinamento con l'Unione qualora necessario ed opportuno.

7. Gli elaborati costituiti e condivisi a livello intercomunale, dei PUG dei 5 Comuni, di competenza dell'Area di Coordinamento Urbanistico dell'Unione saranno predisposti secondo i seguenti criteri:

- a) predisposizione di un quadro conoscitivo unitario per l'intero territorio dei 5 Comuni complessivamente inteso;
- b) predisposizione di un apparato normativo e cartografico secondo un modello e una struttura omogenea per tutti i Comuni, ivi comprendendo anche la redazione della Tavola dei Vincoli e della scheda dei Vincoli;
- c) predisposizione delle valutazioni territoriali ed ambientali proprie della VAS-Valsat secondo una metodologia unica a partire dal quadro conoscitivo unitario, facendo salve le specificità che interessino i singoli comuni, e comprensive della Sintesi non tecnica;
- d) la predisposizione della proposta di decisione (controdeduzioni) sulle osservazioni che potranno venire presentate ai sensi dell'art. 45, commi 5 e 6, salvo eventuali integrazioni specifiche per ogni Comune;

8. La sottoscrizione del presente Accordo fa sempre salva la facoltà dei Comuni partecipanti e dell'Unione di sottoscrivere eventuali ulteriori atti integrativi di analoga

natura, purché sempre tesi a concordare obiettivi e scelte strategiche o coordinare l'attuazione delle previsioni di Piano, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della L. R. 24/2017.

9. Nell'ambito delle competenze dell'Unione, di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, lettera c), si demanda agli organi deliberativi della stessa l'emanazione dei provvedimenti che potranno rendersi opportuni al fine di dare attuazione ad accordi, protocolli, convenzioni con enti terzi, purché sempre connessi alle attività tecniche di predisposizione degli elaborati costitutivi dei PUG dei 5 Comuni aderenti.

Art. 4 – Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari relativi alla formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica generale dei Comuni sono a carico dell'Unione Terre di Castelli, nei limiti delle competenze della stessa Unione, disciplinati con il presente accordo, comprendendo in tali oneri sia quelli inerenti il funzionamento dell'Area di coordinamento urbanistico e la gestione delle relative risorse interne, sia gli oneri inerenti la gestione delle prestazioni reperite all'esterno, quali incarichi professionali e/o prestazioni di servizio pur sempre funzionali al corretto funzionamento dell'Area di coordinamento urbanistico e allo svolgimento delle attività tecniche necessarie alla formazione dei PUG dei Comuni partecipanti.

2. I Comuni partecipanti, si impegnano al rimborso delle spese sostenute dall'Unione secondo i criteri individuati nella convenzione di trasferimento di funzioni all'Unione in materia di armonizzazione di regolamenti, atti normativi, piani e programmi (n. 1487/2012).

3. Rimangono di competenza esclusiva dei Comuni gli oneri connessi al corretto funzionamento dei propri Uffici di Piano, ivi compresi sia quelli inerenti alla gestione delle risorse interne, sia quelli inerenti alla gestione delle prestazioni da reperite all'esterno.

Art. 5 – Esecuzione dell'accordo

1. I Comuni sottoscrittori il presente accordo si obbligano a comportarsi, nell'esecuzione

dell'accordo, con riferimento agli obblighi di natura civilistica, secondo i canoni della buona fede e della correttezza, come individuati dall'art. 1375 del Codice civile, nonché, con riferimento agli obblighi di natura amministrativa, nel rispetto dei principi e prescrizioni dell'art. 15 della L. 241/1990.

2. I medesimi Comuni, si obbligano altresì ad esercitare i loro poteri pubblicistici e provvedimentali, con speciale riferimento alle potestà loro attribuite in materia urbanistica, secondo il principio di leale collaborazione fra Enti pubblici, ed in modo da salvaguardare l'applicazione del presente accordo.

3. Il presente accordo è modificabile unicamente con il consenso unanime dei 5 Comuni, esplicitato attraverso gli organi e secondo le procedure risultanti dalle leggi vigenti.

4. I cinque Comuni si impegnano a non emanare atti di annullamento ovvero di revoca unilaterali del presente accordo, né per illegittimità, né per inopportunità sopravvenuta.

5. Il presente accordo è risolvibile soltanto attraverso il mutuo dissenso espresso in giunta dell'Unione da almeno tre dei Comuni sottoscrittori, nelle forme e nei modi regolamentati dallo statuto.

Art. 6 – Clausola compromissoria

1. Ogni controversia e contrasto relativo all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo sono devoluti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, della L. 241/1990, come richiamato dall'art. 15 della medesima

Art. 7 – Termine di validità

1. Il presente accordo ha validità fino al giorno 1.1.2021, e comunque sino all'entrata in vigore del PUG di tutti i Comuni partecipanti. Entro tale data ciascuna delle parti potrà esplicitare il proprio desiderio di recedere dal presente accordo, ovvero rinnovare lo stesso nelle modalità allora vigenti.

Art. 8 – Interpretazione dell'accordo

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, nonché per la sua interpretazione, si rimanda alla legislazione vigente (art. 15 L. 241/1990 e art. 58 L.R. 24/2017), nonché

ai principi civilistici sulle obbligazioni e i contratti, che siano considerati compatibili con la natura di accordo amministrativo.

Formule di chiusura e sottoscrizione

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone

Massimo Paradisi

Il Sindaco del Comune di Castelvetro di Modena

Fabio Franceschini

Il Sindaco del Comune di Savignano sul Panaro

Germano Caroli

Il Sindaco del Comune di Spilamberto

Umberto Costantini

Il Sindaco del Comune di Vignola

Simone Pelloni